

L. 9 luglio 1908, n. 445 [\(1\)](#).

Legge concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria.

-----

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 luglio 1908, n. 177.

---

## TITOLO I

### Provvedimenti per la Basilicata

1-37. [\(2\)](#).

-----

[\(2\)](#) Recavano provvedimenti superati o stanziamenti di somme. Peraltro gli artt. 18 e 22 della presente legge sono stati abrogati dall'art. 58, [D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325](#), con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, [D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327](#), con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.

---

## TITOLO II

### Provvedimenti per le Calabrie

38-59. [\(2/a\)](#).

-----

[\(2/a\)](#) Recavano provvedimenti superati o stanziamenti di somme. Peraltro l'art. 46 della presente legge è stato abrogato dall'art. 58, [D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325](#), con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, [D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327](#), con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.

---

## TITOLO III

### Disposizioni comuni alla Basilicata e alla Calabria

60-61. <sup>(2/b)</sup>.

-----

<sup>(2/b)</sup> Recavano provvedimenti superati o stanziamenti di somme.

---

## TITOLO IV

### Consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimenti di abitati in nuova sede <sup>(3)</sup>

62. <sup>(4)</sup>.

-----

<sup>(3)</sup> Si omettono le norme di questo titolo che non sono più vigenti. Anche le norme riportate hanno peraltro vigore solo in quanto compatibili con le norme emanate successivamente.

L'art. 20 [L. 13 aprile 1911, n. 311](#), pubblicata nella Gazz. Uff. 19 aprile 1911, n. 92, così dispone negli ultimi due commi:

«È data facoltà al Governo del Re, sentito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di sostituire, totalmente o parzialmente, ad opere di consolidamento il trasferimento in nuova sede degli abitati minacciati, o viceversa, di sostituire, in parte o in tutto, al trasferimento degli abitati, il consolidamento delle frane che li minacciano, senza aumento nella spesa complessiva autorizzata.

Gli aumenti e le corrispondenti diminuzioni alle assegnazioni autorizzate saranno apportate annualmente con la legge di bilancio».

L'art. 5 D.L.Lgt. 27 giugno 1915, n. 1081, pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 1915, n. 179 così dispone:

«Con decreto reale saranno determinati i Comuni nei quali può provvedersi a cura e spesa dello Stato alle demolizioni e puntellamenti, nonché alla costruzione di ricoveri provvisori o stabili autorizzati con l'art. 1, lettera *l*) (*recante stanziamento di somme per demolizione e puntellamento di edifici tuttora pericolanti, nonché per la costruzione di ricoveri provvisori o stabili per le persone di povera condizione, e per sussidi a privati ed istituti di pubblica beneficenza per la riparazione degli edifici nei Comuni gravemente danneggiati da frane e alluvioni avvenute nel secondo semestre 1914 e primo quadrimestre 1915*) del presente decreto come pure alle concessioni di sussidi ivi previsti.

I ricoveri stabili o provvisori possono essere ceduti ai privati poveri od ai Comuni con le modalità e con gli obblighi da stabilirsi con decreto reale (*Omissis*)».

L'art. 7 D. Lgt. 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato dall'art. 1 D. Lgs. Lgt. 30 giugno 1918, n. 1019, così dispone:

«Le disposizioni di cui al titolo IV della [legge 9 luglio 1908, n. 445](#), e ai due ultimi commi dell'art. 20 della [legge 13 aprile 1911, n. 311](#), sono estese ai lavori di consolidamento degli abitati che verranno indicati con regi decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici».

Tali disposizioni sono poi state estese ai trasferimenti degli abitati dall'art. 4 D.L. Lgt. 13 aprile 1919, n. 568, pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 1919, n. 105.

[\(4\)](#) Recava stanziamenti di somme.

---

63. [\(5\)](#).

-----

[\(5\)](#) Abrogato dall'articolo unico [L. 27 dicembre 1956, n. 1464](#), pubblicata nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1957, n. 6.

---

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

64. [I lavori di trasferimento in nuova sede degli abitati, nonché l'acquisto del suolo all'uopo occorrente sono dichiarati di pubblica utilità.

Sono pure dichiarate di pubblica utilità le opere di consolidamento occorrenti per quei Comuni che non siano già contemplati, per lavori di tal natura, dalle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 25 giugno 1906, n. 255, a favore della Basilicata e della Calabria.

Nelle opere di consolidamento non potranno essere compresi lavori intesi alla riparazione di fabbricati o strade.

La indennità per i terreni che dovranno espropriarsi a sede dei nuovi abitati sarà determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati, risultanti da contratti regolarmente registrati, che siano stati stipulati nel sessennio precedente alla data della pubblicazione della presente legge, e riguardino i terreni da occupare ed altri situati in zone finitime di condizioni analoghe.

In mancanza di fitti accertati, l'indennità sarà fissata sulla media risultante dal valore venale e dall'imponibile netto agli effetti dell'imposta sui terreni.

Le eventuali contestazioni saranno definite inappellabilmente da un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dal proprietario o dai proprietari espropriandi e il terzo dal presidente del tribunale competente.

Il Presidente nominerà anche l'arbitro o gli arbitri che non fossero designati dalle parti] [\(5/a\)](#).

-----

[\(5/a\)](#) Articolo abrogato dall'art. 58, [D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325](#), con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, [D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327](#), con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.

---

65. I competenti Uffici del Genio civile, per ogni abitato compreso nella tabella *E* annessa alla presente legge, compileranno due piani, uno dei quali indicherà la zona che dovrà essere abbandonata e l'altro la località in cui dovrà sorgere il nuovo abitato.

Indicheranno pure quali edifici pubblici sia necessario di spostare, tenendo conto del numero degli abitanti e della distanza da altri centri abitati, già provvisti di tali edifici <sup>(6)</sup>.

-----

<sup>(6)</sup> Vedi nota 3 all'epigrafe del Titolo IV. Vedi, anche, il [R.D.L. 22 novembre 1937, n. 2105](#), recante norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti, ed, in particolare, l'art. 6 *bis*, aggiunto dall'articolo unico, [L. 21 agosto 1940, n. 1393](#). Il suddetto decreto é stato successivamente sostituito dalla L. 25 novembre 1962, n. 1648, riportata alla voce Terremoti.

Vedi, altresì, l'art. 2 cpv., [L. 10 gennaio 1952, n. 9](#).

---

**66.** I due piani, completi a cura della Giunta comunale con un elenco indicante i proprietari delle case da abbandonare e le singole famiglie in esse risiedenti, saranno pubblicati all'albo del comune per la durata di trenta giorni.

Entro due mesi dalla pubblicazione dei piani, i proprietari e i capi delle singole famiglie dovranno dichiarare se intendono trasferirsi nella nuova sede.

-----

---

**67.** Ad ogni proprietario delle case da abbandonare e ad ogni capo di famiglia che risieda nella zona da spostare, i quali siano compresi nell'elenco di cui all'articolo precedente, sarà assegnata gratuitamente un'area di cento metri quadrati.

Qualunque persona non residente nella zona da abbandonare, ma che appartenga al comune, potrà pur dichiarare, entro il termine di due mesi di cui all'articolo precedente, di essere disposta a trasferirsi nel nuovo centro, e in tal caso potrà chiedere, a prezzo di costo, una quantità di terreno non superiore ai trecento metri quadrati <sup>(6/a)</sup>.

-----

<sup>(6/a)</sup> Vedi, però, l'art. 8, [L. 28 marzo 1968, n. 437](#), riportata alla voce Bonifica.

---

**68.** In eccedenza ai 100 metri assegnati gratuitamente, i proprietari e i capi di famiglia di cui all'articolo precedente, potranno chiedere, entro il termine di due mesi sopra accennato, a prezzo di costo, una maggiore quantità di terreno non superiore ai duecento metri quadrati.

Nessun proprietario e nessuna famiglia potrà avere più di una concessione gratuita di suolo.

-----

---

**69.** Scaduto il termine di cui all'art. 66 il Consiglio comunale, tenuto conto delle dichiarazioni dei proprietari e dei capi famiglia e degli eventuali reclami, delibererà entro sessanta giorni sul piano della nuova località e formerà l'elenco dei proprietari e dei capi di famiglia a cui siano da assegnare le aree, indicando la quantità di terreno da ciascuno di essi richiesta.

Contro la deliberazione del Consiglio comunale è ammesso il ricorso entro un mese alla Giunta provinciale amministrativa, che deciderà definitivamente.

Le eventuali opposizioni del Consiglio comunale contro la scelta della nuova località saranno definite dal Ministero dei lavori pubblici, uditi la Deputazione provinciale, il Consiglio provinciale sanitario e il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

-----

---

**70.** Tenendo presenti i due piani approvati, l'elenco di cui all'articolo precedente e le domande di acquisto di lotti di quanto possano essere accolte in relazione alla superficie di terreno utilizzabile nella nuova zona, l'Ufficio del Genio Civile compilerà il piano regolatore per la costruzione del nuovo abitato.

Il piano regolatore, che avrà valore di piano particolareggiato agli effetti della legge sulle espropriazioni, sarà pubblicato per la durata di quindici giorni, e, previa deliberazione del Consiglio comunale, sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

-----

---

**71.** A cura della Prefettura la distribuzione delle aree, dopo approvato il piano regolatore, sarà fatta mediante sorteggio fra i diversi gruppi di lotti.

È ammessa la facoltà di permutare i lotti.

In base ai verbali della consegna delle aree che sarà fatta dal Genio civile a ogni proprietario o capo di famiglia, sarà provveduto gratuitamente, a cura dell'agenzia delle imposte, alle volture catastali nel termine di tre mesi.

-----

---

**72.** Salvo l'applicazione dell'art. 151 della vigente legge comunale e provinciale [\(7\)](#), i proprietari dovranno, entro dieci anni dall'approvazione del piano, procedere alla demolizione delle case situate nella zona pericolosa. Trascorso tale termine, l'amministrazione procederà d'ufficio alla demolizione delle case.

Il valore dei materiali andrà a diminuzione della spesa.

-----

[\(7\)](#) L'art. 151, [R.D. 21 maggio 1908, n. 269](#), è stato sostituito dall'art. 153, [R.D. 4 febbraio 1915, n. 148](#) (T.U. Legge comunale e provinciale).

---

**73.** Nella costruzione delle case dei nuovi centri dovranno essere osservate le norme costruttive ed igieniche che saranno stabilite dal regolamento per l'applicazione della presente legge [\(8\)](#).

-----  
[\(8\)](#) Per la disciplina delle costruzioni nelle zone sismiche vedi la voce Terremoti.

---

**74.** Le aree assegnate gratuitamente e le case su di esse costruite col mutuo di favore, di che all'articolo seguente, non potranno essere alienate per qualsiasi titolo se non dopo trascorsi 10 anni dall'ultimazione degli edifici; e i contratti che fossero stipulati in contravvenzione alla presente legge saranno nulli.

-----

---

**75.** L'Amministrazione provinciale, le Casse di risparmio, gli Istituti di credito fondiario e di credito ordinario e cooperativo sono autorizzati a concedere mutui ai privati per la costruzione di fabbricati da erigersi nei nuovi centri.

I mutui saranno ammortizzabili in 30 anni e rimborsabili col sistema delle annualità fisse comprendenti l'interesse, le quote di ammortamento e gli accessori.

Le iscrizioni ipotecarie, che verranno assunte dagli Istituti sovventori a garanzia dei mutui, avranno la prelazione sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente.

Al pagamento delle annualità, comprensive dell'interesse e delle rate di ammortamento dei mutui, lo Stato contribuirà, fino alla somma di lire 4.000 di capitale mutuato da ciascuna famiglia nella misura del 2,75 per ogni cento lire.

A tale scopo sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per tutta la durata degli anzidetti mutui, la somma corrispondente al contributo dello Stato [\(9\)](#).

-----

[\(9\)](#) La somma corrispondente al contributo dello Stato non è più iscritta nel bilancio del Ministero. La norma deve quindi ritenersi superata.

---

**76.** Gli Istituti di cui al 1° comma dell'articolo precedente, i quali siano disposti ad assumere le sovvenzioni di mutui, potranno formare un consorzio autonomo per la concessione e somministrazione delle sovvenzioni stesse, con le norme che saranno stabilite da un regolamento speciale, da approvarsi con decreto reale, promosso dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La responsabilità degli Istituti facenti parte del consorzio è limitata alla somma da ciascuna di essi conferita.

Un rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio, farà parte del Consiglio di amministrazione del consorzio.

Il 10 per cento degli utili di ciascun esercizio sarà destinato alla formazione di un fondo di riserva. Il rimanente potrà essere distribuito agli Istituti sovventori in proporzione del capitale da ciascuno di essi somministrato; nelle stesse proporzioni saranno ripartite le eventuali perdite e sarà distribuito, dopo compiuta la liquidazione delle attività del consorzio, l'eventuale avanzo del fondo di riserva.

La gestione del consorzio sarà sottoposta alla vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale la eserciterà con le norme che saranno stabilite nel regolamento di concerto col Ministero del tesoro [\(10\)](#).

-----

[\(10\)](#) In virtù del [D.Lgt. 5 settembre 1944, n. 202](#), la competenza di cui al presente articolo spetta al Ministero del Tesoro, cui spetta in via esclusiva la vigilanza sulla gestione del consorzio.

---

**77.** Le domande pel conseguimento del contributo governativo nel pagamento delle rate di interesse e di ammortamento dovranno essere presentate al Ministero dei lavori pubblici, per mezzo delle Prefetture, nel termine perentorio di un anno dopo la consegna dell'area.

Le norme per la presentazione e documentazione di tali domande saranno stabilite col regolamento per l'applicazione della presente legge.

Tutti gli atti che possono occorrere per le domande, la concessione e la stipulazione dei mutui, e pel conseguimento del contributo governativo, saranno stesi su carta libera e compiuti e rilasciati gratuitamente dai pubblici uffici, sempre che si tratti di mutui non superiori alle lire 4.000.

Il contributo dello Stato è esente dalla tassa di ricchezza mobile. I contributi di mutuo non superiori alla somma di lire 4.000 saranno soggetti alla tassa fissa di una lira.

La stipulazione del mutuo dovrà avvenire non più tardi di sei mesi dalla data del decreto ministeriale di concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ed entro altri sei mesi dalla stipulazione il mutuatario dovrà porsi in grado di conseguire, almeno parzialmente, la somministrazione del mutuo stesso.

Tale somministrazione verrà autorizzata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio <sup>(10)</sup> in proporzione all'avanzamento delle opere, accertato dal competente ufficio del Genio civile mediante appositi certificati.

Non osservandosi i termini dianzi indicati, l'amministrazione potrà revocare la concessione del concorso governativo nel pagamento degli interessi e ritenere come non avvenuta l'assegnazione dell'area e la stipulazione del mutuo <sup>(9)</sup>.

-----

<sup>(10)</sup> In virtù del [D.Lgt. 5 settembre 1944, n. 202](#), la competenza di cui al presente articolo spetta al Ministero del Tesoro, cui spetta in via esclusiva la vigilanza sulla gestione del consorzio.

<sup>(9)</sup> La somma corrispondente al contributo dello Stato non è più iscritta nel bilancio del Ministero. La norma deve quindi ritenersi superata.

---

**78.** Le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

*(Si omettono le Tabelle)* <sup>(11)</sup>.

-----

[\(11\)](#) Si omettono le Tabele A, B e C che recavano stanziamenti di somme, la Tabella D, recante l'elenco degli abitati da consolidare in conseguenza di frane, e la Tabella E, recante l'elenco degli abitati da spostare.

In riferimento alla [L. 9 luglio 1908, n. 445](#), con successivi provvedimenti è stato stabilito il consolidamento o il trasferimento di innumerevoli altri Comuni.